Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CONVITTO NAZIONALE "*Vittorio Emanuele II*"
scuole interne
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO EUROPEO
LICEO SPORTIVO - LICEO MUSICALE E COREUTICO sez. COREUTICA
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE
AULA CONFUCIO - SCUOL@2.0 - UNESCO Associated Schools
Piazza Monte Grappa, 5 - 00195 ROMA -Tel. 06.3269981 - Distretto 25
C.F. 80184350587 Convitto - C.F. 80195830585 Scuole interne - Cod. Mecc. RMVC010008
www.convittonazionaleroma.edu.it - rmvc010008@pec.istruzione.it

Roma, 22 luglio 2021

Protocollo di Intesa

tra

Il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n.5, in persona del proprio legale rappresentante e Rettore, Prof. Paolo Maria Reale, nato a Reggio Calabria, il 5 novembre 1956, di seguito denominato anche "Convitto", C.F. n. 80184350587;

L'Associazione Sillabe di Seta – APS, con sede in Roma, Viale delle Milizie 114, in persona del proprio legale rappresentante e Presidente, Francesco Alario, nato a Cassano allo Ionio (CS) il 25.02.1951, di seguito denominata anche 'Associazione', C.F. 14457481008

di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

PREMESSO

- che il Convitto Nazionale è un'istituzione educativa ed è l'unica struttura pubblica in Roma che, nel tempo, ha coniugato residenzialità, semi-residenzialità, istruzione e formazione, con la caratteristica di essere un collegio statale con scuole statali interne (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola secondaria di secondo grado con Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Internazionale con opzione della Lingua cinese, Liceo Scientifico Sportivo e Liceo Musicale e Coreutico);
- che il Convitto è un'istituzione educativa pubblica che da tempo ha accolto e rilanciato la sfida della globalizzazione dei saperi realizzando processi di internazionalizzazione nei percorsi didattici e formativi di tutte le scuole interne;
- che tali processi hanno maggiore accentuazione, per gli obiettivi declinati nei rispettivi progetti, nel Liceo Classico Europeo e nel Liceo Scientifico Internazionale con opzione della Lingua cinese;
- che il progetto del Liceo Classico Europeo prevede lo studio delle lingue europee, gli scambi curriculari con scuole partner e la partecipazione a progetti finalizzati alla conoscenza e

all'integrazione delle culture europee;
- che il progetto del Liceo Scientifico Internazionale attribuisce particolare importanza ai soggiorni-studio in scuole e/o Università in Cina per approfondire la conoscenza della lingua e della cultura cinese e per sostenere in loco gli esami di certificazione di competenza HSK e HSKK;
- che il Convitto, perseguendo l'obiettivo di innalzare ulteriormente la qualità dell'offerta formativa, intende continuare a sviluppare tutte le potenzialità collegate all'implementazione integrata fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani candidati ad essere cittadini d'Europa e del Mondo;
- che l'Associazione, libera, apartitica e senza fini di lucro, persegue gli scopi fissati nello Statuto allegato all'Atto costitutivo sottoscritto con atto notarile del 17.04.2018;
- che gli Organi associativi, per assicurare piena operatività all'Associazione e facilitare il conseguimento degli obiettivi, in data 29.01.2021 hanno ritenuto opportuno modificare lo Statuto per adeguarlo alla normativa relativa agli Enti del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; a decorrere da tale data, pertanto, l'Associazione Sillabe di Seta opera quale Associazione di Promozione Sociale – APS, Ente del Terzo Settore disciplinato agli artt. 35 e seguenti del richiamato decreto legislativo;
- che l'Associazione trae origine dalle esperienze di internazionalizzazioni realizzate nell'ambito del Convitto Nazionale 'Vittorio Emanuele II' di Roma, con l'intento, inter alia, di contribuire a dare continuità alla progettualità realizzata, ampliarne gli spazi territoriali a livello nazionale e, ancor di più, valorizzare il percorso liceale e universitario e il protagonismo degli studenti, insieme a quello dei docenti e dei genitori, non solo di quelli del Convitto Nazionale di Roma;
- che l'Associazione si pone l'obiettivo di essere un *"PONTE"* tra Occidente e Oriente e di promuovere una serie di attività per favorire la conoscenza di culture diverse, per promuovere processi di integrazione formativi, scolastici e universitari tra i vari Paesi, per consentire nuove opportunità di studio e lavoro, per il tramite dell'erogazione di borse di studio e la realizzazione di altri programmi di inclusione destinati agli studenti più meritevoli e/o in difficoltà, per diffondere la cultura dell'accoglienza e della pace tra i popoli;
- che per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017; che l'Associazione promuove e favorisce, altresì, le attività e gli scambi culturali fra l'Italia e ogni altro Paese estero, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa;
- scambi di esperienze didattiche, linguistiche e culturali fra studenti e docenti, progetti di soggiorni studio, progetti di mobilità didattica e culturale sia individuale che collettiva in Italia e Cina e ogni altro Paese estero;
- azioni di orientamento universitario in Italia, Europa, in altre Nazioni/Continenti;
- collaborazione con università e/o istituti di alta formazione italiani, europei, cinesi, e di ogni altro paese estero, per l'offerta di corsi didattici universitari e post-universitari nonché di corsi a questi parificati o parificabili, di cui l'internazionalizzazione ne risulti il carattere prevalente;
- collaborazione con Ministeri, Enti, soggetti istituzionali ed economici, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- partecipazione a bandi nazionali, europei, ed internazionali come capofila o partner;

- diffusione sul territorio nazionale delle "buone pratiche" realizzate dalle singole Istituzioni con finalità didattiche, culturali, educative, di ricerca e di servizio sociale, anche con la sottoscrizione di protocolli d'intesa;
- sviluppo umano sostenibile, la salute e l'equilibrio interiore ed esteriore della persona, quale elemento imprescindibile per la qualità di vita e il benessere di ogni comunità e in particolare delle persone svantaggiate;
- progetti sia a livello locale sia internazionale, per un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta, con particolare attenzione alla natura e all'ambiente, alla salute e agli stili di vita e consumo sostenibili;
- progetti d'integrazione, inclusione e solidarietà sociale mediante attività sportive, culturali, di scambi linguistici ed enogastronomici nonché ogni attività agli stessi collegata o strumentale.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 – Finalità del Protocollo

Il Convitto e l'Associazione convengono di attivare forme di collaborazione, rivolte a studenti, atte a favorire l'ampliamento delle loro esperienze internazionali e il loro orientamento universitario e professionale, attraverso una migliore conoscenza delle problematiche legate ai processi diplomatici multilaterali, alle relazioni internazionali e al mondo del lavoro globalizzato;

Art. 3 - Contenuto delle proposte

Le proposte che le Parti formuleranno, di volta in volta, in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno essere approvate dai rispettivi Organi competenti e dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata ed il luogo;
- il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire;
- le risorse necessarie per la realizzazione;
- quant'altro necessario per la regolamentazione delle relative attività e/o iniziative.

Art. 4 – Ambiti di collaborazione

Le Parti valuteranno l'opportunità, tramite specifiche proposte, di attivare una collaborazione ai fini di:

a) organizzare eventi formativi/informativi, presso il Convitto e presso altre sedi, in occasione di giornate di studio, tavole rotonde, missioni di delegazioni estere, a carattere istituzionale, culturale, formativo, sociale ed economico;
b) progettare attività formative per gli studenti attraverso esperienze che colleghino l'attività scolastica con il mondo della cultura e delle imprese;
c) favorire la partecipazione degli studenti del Convitto a progetti e iniziative, promossi dall'Associazione e rivolti al sistema scolastico italiano, comprese quelle promosse da Istituzioni sovranazionali, da realizzare in Italia o all'estero;
d) progettare soggiorni-studio, periodi di mobilità individuale e di gruppo, scambi linguistici e culturali in Italia e/o all'estero;
e) progettare summer school estive in Convitto o in altre località italiane o estere;
f) promuovere attività di orientamento universitario;
g) realizzare esperienze formative di alternanza scuola/lavoro, secondo le norme vigenti;
h) individuare risorse da destinare a borse di studio per gli studenti del Convitto impegnati in progetti di mobilità e in soggiorni studio all'estero;
i) pubblicizzare e promuovere le attività svolte e/o in fase di realizzazione, utilizzando i mezzi di comunicazione a disposizione.

Eventuali altri progetti e/o iniziative rientranti nello stesso ambito di collaborazione potranno entrare a far parte del presente Protocollo tramite scambio di note tra le Parti.

Art. 5 - Riconoscimento Crediti Scolastici

Per le attività oggetto del presente Protocollo, previa deliberazione degli organi collegiali, possono essere attribuiti crediti scolastici validi ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Impegni delle Parti

Il Convitto si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, i propri spazi e strutture per la promozione delle iniziative e per lo svolgimento delle attività concordate cui al presente Protocollo.

Art. 7 – Durata, modifica e rinnovo

Il presente Protocollo ha durata triennale a partire dal giorno della sottoscrizione e potrà essere modificato in ogni momento successivo, d'intesa fra le Parti con atto scritto.
Le Parti convengono che ciascuna di esse avrà facoltà di esercitare il recesso dal presente accordo, mediante comunicazione da trasmettersi con preavviso minimo di 180 giorni.
Le attività previste potranno essere ampliate e/o modificate mediante scambio di note ed entreranno in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe le Parti.

Articolo 8 – Utilizzo del Logo del Convitto e dell'Associazione

Ai sensi del presente Protocollo le Parti sono autorizzate all'utilizzo dei rispettivi loghi esclusivamente per le attività congiunte.

a. Art. 9 - Esclusione oneri finanziari

La stipula del presente "Protocollo d'Intesa" non comporta automaticamente il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Le attività che comportano il sorgere di oneri finanziari, come anche le modalità di ripartizione di tali oneri tra le Parti, dovranno essere concordate, deliberate e formalizzate mediante apposita stipulazione, secondo le modalità previste dall'art. 3.

Articolo 10 - Trattamento dati

b. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, se necessario, di acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente "Protocollo d'Intesa", siano trattati esclusivamente per la finalità del "Protocollo d'Intesa" stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte, secondo la normativa tempo per tempo vigente ed applicabile.

Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11 - Riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente alla riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Protocollo. Pertanto, le Parti si impegnano a invitare il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Protocollo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 12 - Responsabilità

Ciascuno dei contraenti è responsabile dell'attuazione dei Programmi, sulla base delle proprie competenze, nel rispetto di quanto definito nel Programma approvato tra le Parti e dal calendario di lavoro definito congiuntamente.

L'Associazione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Convitto Nazionale durante la permanenza presso i vari uffici o laboratori, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'Associazione esonera e comunque tiene indenne il Convitto Nazionale da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente "Protocollo d'Intesa" da parte del proprio personale dipendente.

Il Convitto Nazionale da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Associazione durante la permanenza nei vari locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Convitto Nazionale esonera e comunque tiene indenne l'Associazione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente "Protocollo d'Intesa" da parte del proprio personale dipendente.

Art. 13 - Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente "Protocollo d'Intesa", sarà chiamato a frequentare le sedi o i luoghi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente "Protocollo d'Intesa", nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs.

09.04.2008 n. 81 e successive modifiche, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambi i contraenti, ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di pertinenza delle Parti ove vengono espletate le attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 14 - Foro Competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente "Protocollo d'Intesa"; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che la competenza sia demandata al Foro di Roma.

Il Convitto Nazionale *V. Emanuele II"*

Il Rettore - Dirigente Scolastico

Prof. Paolo M. Reale

Associazione Sillabe di Seta - APS

Il Presidente

Francesco Alario

CONVITTO NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" - ROMA